
Da: "ESSEDI STUDIO E ASS SAS" <essedi.studio@legalmail.it>
A: <info@ordineavvocatitreviso.it>
Data invio: lunedì 3 ottobre 2011 12.34
Allega: bonotto_fazzin_210911.pdf; cassaz_bonotto.pdf; sentenza_0001.pdf; sentenza_0002.pdf; decreto ingiuntivo conegliano_2.pdf; pec_ad_andreon_300911.txt.txt
Oggetto: esposto verso avv. Giovanni Bonotto

Salvo errore, mi risulta che la riaffermazione del falso in atti giudiziari da parte di un avvocato sia contraria al codice deontologico forense.

Ancora di recente, l'avv. Giovanni Bonotto ribadisce nel suo atto del 210911 (all. bonotto_fazzin_210911.pdf) la estraneità alla causa di Andreon Francesco.

Tale affermazione, data per scontata e riaffermata per la ennesima volta, è contraddetta:

- da tutte le dichiarazioni di opposto tenore costantemente riaffermate dal medesimo avv. Bonotto nel corso della lunga causa (22 anni); ritenendo superfluo richiamarle tutte, si allega il documento maggiormente significativo, vale a dire la istanza per Cassazione dell'avv. Bonotto (all cassaz_bonotto.pdf);

- dalla sentenza di Cassazione, che oltre ad aver accolto totalmente la tesi esposta in proposito dal Sig. Andreon Francesco, persona fisica, la ribadisce in maniera specifica, ricordando la cronistoria della intera causa che ha visto come unico protagonista Andreon Francesco ed espressamente affermando la assenza di ruolo della sua società (Andreon Arredamenti s.r.l.), la cui pertinenza rispetto alla causa viene ricordato essere solamente a "mero titolo informativo"; (all. sentenza_0001.pdf, sentenza_0002.pdf)

- tanto più gravi sono le continue insistenze su tale falso, da parte dello Avv. Bonotto, in quanto violano espressamente il secondo comma dell'art 393 c.p.c.;

- a sottolineare ulteriormente la gravità di tale comportamento è la circostanza che non può trattarsi di un errore in quanto nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, l'avv. Bonotto ripete espressamente il contenuto di tale secondo comma: "la Sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo" (decreto ingiuntivo_conegliano_2.pdf).

Salvo errore, mi risulta che anche le azioni mirate unicamente a creare danno (gravissimo danno) alla parte avversa, siano contrarie al codice deontologico forense. A tale proposito, per brevità, allego la p.e.c. inviata il 21/09/2011 al Sig. Andreon Francesco, dalla quale si evince che il danno creato espone a grave rischio non solo la parte avversa ma anche la parte che l'avv. Bonotto rappresenta e che, posso documentare a richiesta, è spesso ignara delle iniziative del suo avvocato. (all pec_ad_andreon_300911.txt.txt).

Aggiungo che un falso che avevo già denunciato nei precedenti esposti a Codesto Ordine (mi riferisco alla falsa rappresentazione di un accordo fra avvocati presentata dall'avv. Bonotto al tribunale di Palmanova) è stato successivamente certificato a chiare lettere da tale tribunale con sentenza ora definitiva. Onde non appesantire la presente, sono pronto a documentarlo su semplice richiesta.

Il sottoscritto fa' presente che questo è l'ennesimo appello a far osservare all'avv. Bonotto un comportamento consono al suo ruolo e ritiene molto grave che l'atteggiamento tenuto da Codesto Ordine, che si desume in maniera molto evidente dalla corrispondenza intercorsa, di fatto consente all'avv. Bonotto di continuare imperterrito nella sua ultra ventennale azione di violazione "seriale" delle regole, non solo di quelle legale alla sua professione, ma anche di quelle proprie di qualunque comune cittadino, come pure di qualunque essere umano.

Una importante associazione della nostra zona, dopo aver approfondito anche con l'ausilio del suo ufficio legale la mia vicenda kafkiana, mi ha manifestato la sua solidarietà ed ha tentato di intervenire presso gli organi competenti: ha dovuto ammettere di non essere riuscita nel suo intento di veder ripristinata la legalità nella nostra provincia!

In fede

Sandro Dallavalle
